

SULL' INTERROGAZIONE ON.LE CARDIELLO n° 4-12832 del 9.2.2005

* I motivi riferiti dall'Avv. Lucchesi non corrispondono a quelli realmente riportati nelle sentenze amministrative, in cui vari giudici, sino a quelli della Cassazione, hanno severamente censurato l'azione amministrativa dell'ACI, giudicata in contrasto con i principi di legalità e trasparenza.

Nonostante l'evidenza di fatti passati in giudicato l'avv. Lucchesi continua avventatamente a fornire una versione dei fatti del tutto personale, facilmente confutabile documenti alla mano; senza citarli tutti, giacchè sarebbe oltremodo dispersivo data la ristrettezza dei tempi, Ve ne segnaliamo i più eclatanti .

In alcuni passaggi dei "chiarimenti" esposti l'avv. Lucchesi sostiene fatti decisamente non corrispondenti al vero, ad esempio asserisce che "*..l'annullamento (dell'aggiudicazione dell'appalto) fu deciso (dal Comitato esecutivo dell'ACI di cui Lucchesi faceva parte) per errori del procedimento da parte della Commissione di aggiudicazione*"

Ma nella delibera di annullamento del 24 febbraio 1998 non v'è traccia di tale motivazione ed il Tar Lazio, con la sentenza n°67/2000 ha stabilito che il Comitato Esecutivo dell'ACI aveva deciso "*..l'annullamento di un'aggiudicazione perfettamente legittima*" e che "*in definitiva l'appalto concorso era stato legittimamente aggiudicato alla ricorrente (Salerno Corse) e che non vi erano ragioni di fatto o di diritto che potessero giustificare l'annullamento*" .

In altra parte, incredibilmente, l'avv. Lucchesi addebita alla commissione di aggiudicazione il cambiamento del bando originario dell'appalto concorso; è documentalmente dimostrato che il bando modificato è stato specificamente ratificato con deliberazione del Comitato Esecutivo ACI del 18 marzo 1998, votata favorevolmente dall'avv. Lucchesi.

Questa circostanza è stata puntualmente colta dal Tar che l'ha riportata nella citata sentenza 67/2000 così esprimendosi. "*Qui l'ACI (quindi non la Commissione d'aggiudicazione) ha completamente modificato la portata del bando..*"

Proprio sulla base di tali fatti ormai giudicati: l'annullamento di una legittima aggiudicazione dell'appalto concorso alla società Salerno Corse e la modifica del bando originario che ha favorito la società Sponsor Service, in precedenza esclusa dall'appalto concorso e rimessa in gioco nella trattativa privata aggiudicatale sulla base del bando modificato, l'Avv. Lucchesi ed altri attuali amministratori ACI sono a giudizio innanzi al Tribunale Penale di Roma con l'imputazione di abuso in atti d'ufficio e turbativa d'asta.

Anche rispetto alla richiesta di risarcimento danni della Salerno Corse l'avv. Lucchesi fornisce una diversa ed incompleta versione della vicenda.

Egli sostiene infatti infondatamente che il Tar Campania -Salerno non era competente ad emettere l'Ordinanza cautelare, peraltro senza prevedere il rilascio di una cauzione, e che il danno non è mai stato precisato.

L'avv. Lucchesi ha però omesso di informare che l'ACI per ben due volte ha presentato appello al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli e con la decisione n°5062/2003 ha ritenuto che "*...la controversia in questione non rientra tra quelle riservate alla competenza esclusiva, anche cautelare, del Tar Lazio...*" e che "*...la concessione della tutela cautelare a mezzo di ingiunzione di pagamento, appare giustificata dall'entità dei danni rappresentati dalla ricorrente (Salerno Corse), in primo grado come conseguenza della pronuncia del giudice amministrativo passata in giudicato*".

* In riferimento all'erogazione di un miliardo 180 milioni alla società Sponsor Service ,illegittima aggiudicataria a trattativa privata del lotto 1, avvenuta per mezzo di una transazione ,per cui l'avv.Lucchesi ed altri attuali amministratori ACI sono a giudizio innanzi alla Corte dei Conti del Lazio per danno erariale (ovviamente l'ACI non si è costituita parte civile), l'avv. Lucchesi ha riferito una versione totalmente smentita da quanto è negli atti dell'ACI e che si ripropone sinteticamente qui di seguito:
L'ACI nel 1999 aveva citato in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma la società Sponsor Service per l'inadempimento nell'esecuzione di due contratti, quello n. 691 del 4 .6.1998 (Campionati Italiani rally) e quello n° 848 dell'11.9.1998 (Campionati Superturismo e Velocità turismo).
Nell'atto di citazione veniva richiesta la risoluzione dei due contratti ed un risarcimento danni di 5 miliardi per ciascun contratto ,quindi complessivamente 10 miliardi di lire.
Successivamente la società inadempiente Sponsor Service aveva chiesto riconvenzionalmente all'ACI un risarcimento di 7 miliardi 240 milioni,imputati ad un presunto mancato rispetto delle clausole contrattuali da parte dell'ACI.
Il Comitato Esecutivo dell'ACI , su relazione dell'avv. Lucchesi, prese per buone le ragioni della società inadempiente e decise di pervenire ad una transazione con la Sponsor Service che però incredibilmente, considerati i presupposti delle richieste avanzate dalle due parti, si chiuse con l'ACI che da creditore passò a debitore.
Infatti,ammessa anche, per ipotesi, la regolarità della richiesta della Sponsor Service,da una semplice operazione aritmetica: 10 miliardi chiesti dall'ACI- 7 miliardi 240 milioni chiesti dalla Sponsor Service, risultava l'ACI in credito di 2 miliardi 760 milioni.
Invece la transazione si è conclusa con l'ACI debitrice verso la Sponsor Service che ha effettivamente incassato una cospicua somma di denaro.
Si è pervenuti a tale aberrante risultato perché nella deliberazione del Comitato Esecutivo ACI dell'11 ottobre 2000 l'importo richiesto giudizialmente dall'ACI non è stato correttamente indicato in 10 miliardi , quale era, ma ridotto a 5 miliardi.
Così alterati i dati da cui scaturiva la definizione della transazione ovviamente l'ACI da creditore passava a debitore ,subendo il pagamento di un risarcimento che per quanto sopra esposto non era assolutamente dovuto.

* In riferimento alla società di promozione ACISport SpA per giustificare la costituzione e l'operato l'avv. Lucchesi cita una sentenza della corte di giustizia Europea dell'11.1.2005 dimenticando però di segnalare che ACI Sport SpA non svolge un servizio pubblico locale e non è costituita con un socio di minoranza privato ,presupposti per poter ricadere nella fattispecie citata.

Inoltre l'ACI, proprio perché federazione sportiva nazionale, ha l'obbligo di separare le funzioni di regolamentazione dagli aspetti commerciali.

Questa ovviamente non è un'opinione personale della scrivente ma frutto di una precisa pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato(parere AS 260/2003), ed è peraltro quanto la stessa Federazione internazionale FIA ha garantito alla Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea in merito al rispetto dei principi concorrenziali, principi che l'Autorità ha ritenuto non avere adeguata applicazione a livello nazionale da parte dell'ACI.

Sulla base del parere dell'Autorità Garante, la Direzione Generale per il Turismo aveva inviato una direttiva all'ACI, rimasta inattuata sebbene il parere del Capo dell'Ufficio

Legislativo del Ministero avesse segnalato la necessità di abolire l'abusiva gestione monopolistica di ACI Sport SpA.

Paradossalmente l'avv. Lucchesi in proposito ha disatteso anche un parere da egli stesso richiesto lo scorso anno all'illustre giurista prof. Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

Il prof. Baldassarre non ha mancato di segnalare all'ACI la necessità di esperire gare pubbliche per l'aggiudicazione dell'organizzazione e promozione delle competizioni automobilistiche, alle quali avrebbe potuto partecipare anche la società controllata ACI Sport SpA.

L'indizione di gare pubbliche, in particolare per affidare i servizi di promozione, avrebbe fatto conseguire un risparmio all'ACI di circa 12 milioni di euro, la somma cioè che è stata erogata in un triennio all'ACI Sport SpA per servizi di promozione che andavano appaltati.

In ordine alla *"trasparenza dei comportamenti che sta incontrando crescente apprezzamento in tutto il mondo delle corse"*, asserita dall'avv. Lucchesi, si precisa quanto segue.

L'avv. Lucchesi ha omesso di riferire che l'ACI Sport SpA nel 2001 ha subito un disavanzo di oltre 3 miliardi e 500 milioni di lire, interamente ripianati dall'ACI senza che abbia preso alcun provvedimento dell'amministratore che aveva disatteso gravemente le direttive dell'azionista ACI.

Infatti l'amministratore delegato, non rispettando la direttiva dell'azionista, formalizzata con lettera dell'avv. Lucchesi, che gli attribuiva la facoltà di stipulare contratti per la fornitura di servizi fino ad un massimo di 50 milioni di lire per ciascun contratto, aveva sottoscritto, senza gara d'appalto, due contratti per un totale di 10 miliardi di lire, senza peraltro ricevere il servizio nei termini concordati, col conseguente danno per l'Ente.

Nello stesso anno, per far apparire un disavanzo di entità minore al fine di evitare il dissenso sull'operazione ACI Sport, il presidente Lucchesi, su richiesta dell'amministratore assegnò un contributo ACI a fondo perduto di 1 miliardo e 200 milioni di lire, prelevandolo dal finanziamento che il CONI assegna alle federazioni sportive nazionali.

Sul finire del 2001, entrato spesso in polemica sull'argomento, Piero Ferrari dimettendosi da Presidente della CSAI ha dichiarato alla stampa che l'ACI Sport SpA *"non va come dovrebbe....quest'anno si è sprecato tempo e anche danaro. Le risorse bisogna spenderle bene"*.

Per quanto riguarda l'apprezzamento da parte dell'intero mondo sportivo, si riferiscono i giudizi di due autorevoli settimanali non certo contrari all'ACI, operanti nel settore dell'automobilismo sportivo.

Autosprint, n.6 del febbraio 2004: *"Il numero dei licenziati si assottiglia e i costi crescono. Né a questo ha messo una pezza l'ACI Sport, la società di promozione creata dall'ACI che ha ulteriormente salassato le tasche dei praticanti, con i cui soldi si finanzia, senza che, francamente, i suoi risultati ne giustifichino l'esistenza."*

Sport Auto Moto, n.48 novembre 2004: *"Perché allora non invertire la rotta? Visto che il carrozzone ACI Sport ha fallito in pieno ogni obiettivo che si era prefisso, togliamolo di mezzo e facciamo ricadere a pioggia quei soldi sui praticanti promuovendo di fatto l'attività di base"*.

* In ordine al caso dell'autodromo di Pergusa si evidenzia innanzitutto che il 20 marzo 2004 è stato autorizzato lo svolgimento di una gara (24 ore di Pergusa), quando l'impianto era totalmente sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione sia nazionale che internazionale.

La circostanza è particolarmente grave in quanto la federazione sportiva ha fatto gareggiare dei piloti, carpando la loro buona fede nei confronti dell'Autorità Sportiva Nazionale, su un impianto sprovvisto delle inderogabili autorizzazioni, con tutte le intuibili conseguenze anche sul piano assicurativo nel non auspicabile, ma oggettivamente possibile caso di incidenti cui lo sport automobilistico è più esposto rispetto ad altri sport.

Peraltro essendo le regole per il rilascio dell'autorizzazione ai circuiti le stesse sia nella normativa nazionale che internazionale (Allegato O al Codice Sportivo Internazionale, integralmente recepita dalla federazione sportiva ACI nel Regolamento Nazionale Sportivo, Norma Supplementare 8 art.3.1.2), desta quantomeno perplessità il rilascio all'autodromo di Pergusa della licenza da parte dell'ACI-CSAI, quando la situazione di fatto era immutata rispetto a quella che aveva portato la sovraordinata Federazione Sportiva Internazionale (FIA) a negarla.

A tutt'oggi peraltro l'autodromo di Pergusa in ogni caso non ha eseguito i lavori per la sicurezza richiesti dalla FIA e visto che l'inizio della stagione agonistica è prossima non è irragionevole pensare che anche nel 2005 l'ACI autorizzerà l'effettuazione delle gare a Pergusa senza che siano stati eseguiti gli adeguamenti per la sicurezza più e più volte richiesti.

* Se è vero che il lodo della Camera Arbitrale per lo Sport del CONI concernente l'affidamento del Rally d'Italia 2004 non ha accolto la richiesta di risarcimento danni dell'AC Sanremo, ciò non mitiga affatto la posizione dell'ACI, riconosciuta in più passi del lodo responsabile di un comportamento quantomeno poco trasparente.

Tra le varie censure si segnala in particolare quanto esposto al capo 41 in cui si evidenzia come: *" Appare soprattutto grave che sede ed organizzazione del Rally d'Italia 2004 siano state individuate senza alcuna aperta e trasparente procedura di selezione, perdipiù facendo affidamento su singole persone fisiche"*

Non può sottacersi peraltro che nonostante la grave censura l'ACI ha riconfermato anche per il 2005 l'organizzazione del rally alla medesima associazione sportiva, priva dei requisiti indispensabili.

* L'ACI Sport SpA non ha organizzato il Rally d'Italia 2004 come asserisce l'avv. Lucchesi, innanzitutto perché per svolgere l'attività di organizzatore di una manifestazione sportiva automobilistica è necessaria una licenza sportiva che la società dell'ACI non possiede.

L'organizzazione del Rally d'Italia è stata affidata all'associazione Europe Team da parte di ACI Sport SpA abusando di una funzione che non le compete.

Infatti spetta solo all'ACI-CSAI l'esercizio del potere sportivo, che comprende l'affidamento dell'organizzazione delle gare sportive ed il rilascio delle licenze.

Europe Team è un'associazione priva di personalità giuridica costituitasi nel dicembre 2001, con un fondo sociale di 150 euro, da tre persone che non avevano mai svolto alcuna attività sportiva.

L'avv. Lucchesi afferma il falso quando asserisce che Europe Team ha organizzato due gare di formula 3000 disputatesi in Sardegna ad ottobre 2002 ed ottobre 2003.

Innanzitutto l'organizzatore delle due gare di Formula 3000 è stata una società di Pavia, l'International Promotions srl, poi l'Europe Team ha preso la licenza di organizzatore, il documento sul cui possesso si può organizzare una gara, solo il 16 dicembre 2003, quando entrambe le gare erano già state disputate.

* Per quanto riguarda il pagamento della tassa alla FIA per l'iscrizione del rally d'Italia a calendario internazionale, non è stata un'anticipazione da parte dell'ACI, peraltro inammissibile, ma un vero e proprio pagamento al posto di un privato. E' infatti vero che referente della FIA per il pagamento dei suoi diritti è l'Autorità Sportiva Nazionale, in questo caso l'ACI-CSAI, però quest'ultima nei tempi prescritti, deve riceverne preventivamente l'importo da parte del richiedente organizzatore della gara. Qualora ciò non accada l'ACI-CSAI, a maggior ragione perché Ente Pubblico, non può pagare al posto di un privato una tassa che non è di sua pertinenza e prende provvedimenti di altro tipo, fino alla cancellazione della data dal calendario internazionale. L'attuale amministratore delegato di ACI Sport SpA, con raccomandata AR del 3 dicembre 2004 ha notificato all'Europe Team una serie d'importanti inadempienze contrattuali, tra le quali l'obbligatorio pagamento della tassa d'iscrizione a calendario del mondiale Rally 2004 pari a circa 150 mila euro, i cui termini più volte inspiegabilmente prorogati, erano ampiamente scaduti. Si legge nella comunicazione " *Ad oggi non risulta versata da Europe Team la tassa all'ACI-CSAI da girare alla FIA, pertanto ACI-CSAI ha effettuato il pagamento alla FIA.*" Alla data odierna, a dispetto delle ampie assicurazioni date dall'avv. Lucchesi l'associazione Europe Team non ha versato all'ACI-CSAI quanto l'Autorità Sportiva Nazionale ha pagato al suo posto con denaro dalla natura pubblica.

SULL'INTERROGAZIONE ON.LE DELMASTRO DELLE VEDOVE n° 4-12861 del 9.2.2005

* La risposta data dall'avv. Lucchesi all'interrogazione dell'onorevole Del MastroDelleVedove fornisce solo una personale visione che non collima con gli effettivi intenti disposti dal legislatore nel nuovo quadro normativo introdotto dal Dlgs 242/1999 e successive modificazioni.

L'avv. Lucchesi aggrava la posizione dell'ACI appesantendola con riferimenti inconferenti che traggono origine da una lettura errata ed incompleta della normativa statale e sportiva che regola l'intero ordinamento sportivo nazionale, nel quale s'inquadra anche l'ACI, federazione sportiva del CONI.

Ed è proprio l'appartenenza al CONI ad escludere tassativamente che la disciplina dell'ordinamento ACI possa essere non adeguato o addirittura confliggere con l'ordinamento sportivo nazionale, del quale il CONI garantisce il principio di unicità, giusta disposizione di cui all'art.7 della legge 186/2004.

L'avv. Lucchesi tenta di evitare la stringente logica delle norme che obbligano anche l'ACI ad adeguarsi alle norme di democrazia di cui al Dlgs 242/1999 e successive modificazioni, fuorviando il discorso con l'asserzione che la rappresentatività degli atleti e dei tecnici sportivi sarebbe garantita dai presidenti degli Automobile Club Provinciali ,che rappresentano anche loro nell'Assemblea Nazionale che elegge il Presidente ACI.

Non è però questa la questione, in tutte le federazioni sportive nazionali gli atleti e tecnici , in quanto tesserati delle società sportive, paragonabili agli Automobile Club Provinciali richiamati dall'avv. Lucchesi, eleggono, insieme alle altre categorie presenti nelle società un proprio rappresentante che entra a far parte dell'Assemblea Nazionale Federale.

Ora però, oltre a questa rappresentanza già in vigore nella precedente legislazione, il nuovo quadro normativo introdotto dal Dlgs 242/1999 e successive modificazioni, dispone anche che le sole categorie di atleti e tecnici sportivi devono costituire con propri rappresentanti, da loro eletti con specifiche votazioni riservate solo a queste due categorie, gli Organi direttivi di tutte le federazioni sportive nazionali, compreso l'ACI.

L'avv. Lucchesi sostiene che l'ACI svolge l'attività di federazione sportiva secondo la disciplina del proprio ordinamento e che tale attività sportiva è gestita attraverso la CSAI, organismo peraltro privo di autonomia e rappresentanza democratica, per cui a suo giudizio i rappresentanti degli atleti e tecnici sportivi devono far parte della CSAI.

La tesi è totalmente errata in quanto la disposizione di cui all'art. 18 comma 6 del Dlgs 242/1999 e successive modificazioni fa riferimento all'attività sportiva, in questo caso gestita dalla CSAI, che è un aspetto totalmente diversa dalla disposizione (art.16 Dlgs 242/1999 e successive modificazioni), la quale stabilisce che i rappresentanti degli atleti e tecnici devono costituire gli organi di tutte le federazioni sportive nazionali.

Nel caso di specie la federazione sportiva nazionale, come ha evidenziato anche l'avv. Lucchesi, è l'ACI e non la CSAI , quindi gli atleti ed i tecnici sportivi devono costituire gli organi dell'ACI e non quelli della CSAI, alla quale spetta solo la gestione delle attività sportive delegate

SULL'INTERROGAZIONE DELL' ON.LE FASANO n.4-12802 DEL 8-2-2005

* Il bilancio dell'Ente costituisce un parametro oggettivo di riferimento,consultando l'ultima relazione della Corte dei Conti sul bilancio ACI del 2002 si riscontrano valutazioni negative,già espresse anche negli anni precedenti,per la passività delle società controllate e l'abuso nell'affidamento di consulenze esterne.

I due profili di criticità negli anni successivi al 2002 non sono stati eliminati come richiesto dalla Corte dei Conti.

Le società controllate hanno riportato passività che sono state nuovamente risanate dall'Ente ,altrettanto dicasi in ordine all'aumento di consulenze esterne.

Nel Comitato Esecutivo ACI del 13 aprile 2004 è esplosa tale ultima criticità nei confronti dell'avv. Lucchesi per aver direttamente affidato varie consulenze esterne per milioni di euro.

Addirittura si è verificato che familiari di alcuni componenti del Comitato Esecutivo ACI ,più vicini all'avv. Lucchesi,hanno ricevuto attraverso le società controllate (i cui presidenti sono nominati direttanmebnte dall'avv. Lucchesi) remunerative consulenze.

Tra queste si cita, ad esempio, la consulenza affidata alla società CSAT srl di Lecce, di proprietà della moglie e della figlia del componente del Comitato Esecutivo ing. Sticchi Damiani , per certificare la qualità dell'ACI e dei suoi ACP.

* L'avv. Lucchesi afferma di escludere una incompatibilità di ruoli tra gli amministratori delle società dell'Ente e quello di componenti dell'Assemblea Nazionale ACI,egli afferma che è prassi consolidata che i componenti del Consiglio generale e del comitato Esecutivo ACI si astengano dalle decisioni che attengono alle società in cui gli stessi ricoprono le cariche.

Detta affermazione non corrisponde al vero, dalla consultazione dei verbali delle sedute dei due organi dell'Ente Pubblico si rileva al contrario che i componenti del consiglio generale e del comitato esecutivo ACI,amministratori delle società controllate, partecipano alla discussione e non si astengono dalle decisioni che riguardano direttamente le società che amministrano.